

Contributi - Lavoratori autonomi - Gestione assicurativa esercenti attività commerciale - Requisiti della abitudine e prevalenza - Verifica

Contributi - Lavoratori autonomi - Gestione assicurativa esercenti attività commerciale - Società immobiliare - Sussistenza di particolari cognizioni tecniche per la realizzazione dello scopo sociale - Irrilevanza.

Tribunale di Forlì - 19.05.2010 n. 103 - Dott.ssa Angelini Chesi - M.L. (Avv.ti Lozupone, Bassi) - INPS-SCCI Spa (Avv.ti Chiatti, Vestini, Ciarelli).

1. Non rileva, ai fini della sussistenza dell'obbligo assicurativo in capo al socio amministratore di s.r.l., la circostanza che si tratti di società immobiliare che necessita, per la realizzazione dello scopo sociale, di cognizioni tecniche riservate a tecnici specializzati.

2. Ai fini della sussistenza dell'obbligo assicurativo del lavoratore autonomo il requisito della abitudine può essere integrato dalla perdurante cadenza della presenza del lavoratore mentre il requisito della prevalenza deve essere accertato solo qualora sussista un diverso impegno lavorativo, in mancanza del quale deve ritenersi sussistente a prescindere dalla sua entità.

FATTO - Con ricorso depositato il 30 giugno 2006, M. L. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale indicata in epigrafe, relativa al recupero di affermate emissioni contributive ritenute dall'INPS nel corso di un accertamento ispettivo.

L'opponente esprimeva di essere pensionata INPS in qualità di ex lavoratrice dipendente e di non svolgere alcuna attività professionale; di essere amministratrice unica e socia di capitali della società D. S.r.l, società immobiliare con sede in Forlì; che questa società era stata costituita allo scopo di acquistare un immobile sito in Forlì, poi demolito per edificarvi un fabbricato di civile abitazione, volto alla realizzazione di otto unità immobiliari, delle quali una parte destinate ad uso dei familiari; di non avere mai svolto alcuna attività all'interno della società, essendo stati demandati tutti i lavori al direttore lavori, nella persona dell'architetto T. A., che li aveva personalmente seguiti; che non poteva dunque applicarsi alla ricorrente l'art 1 L 662/1996, anche per l'assenza di prestazione di attività lavorativa con carattere di abitudine in prevalenza.

La ricorrente ribadiva che scopo sociale della società era la ristrutturazione e ricostruzione di un immobile, attività non rientrante tra quelle previste dall'articolo

49 comma 1 L. 88/1989.

Ancora, l'opponente e percepiva che il disposto di legge applicato dall'INPS era da riferirsi invece solo alle imprese familiari e non anche, come nella specie, a società di capitali.

Da ultimo, affermava di non avere mai prestato *"nessuna attività professionale continuativa e abituale nella società, soprattutto perché trattandosi di una società immobiliare che ha come unico scopo sociale quello della ricostruzione di un immobile, per realizzarlo servono cognizioni tecniche particolari e conoscitive che solo tecnici specializzati possono avere e non sono tipiche di un pensionato"*.

Radicatosi il contraddittorio nei confronti dell'INPS, che si costituiva in giudizio unitamente alla SCCI s.p.a., volontariamente intervenuta, la causa veniva istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene qui decisa come da infrascritto dispositivo per i seguenti **motivi**.

DIRITTO – Deve premettersi, con riferimento all'eccepita inapplicabilità della norma invocata dall'INPS a fondamento della pretesa contributiva, che l'articolo 1 comma 206 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 dispone, testualmente:

"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

La norma, dunque, estende ulteriormente la portata della Legge 22 luglio 1966, n. 613 (in Gazz. Uff., 12 agosto, n. 200). - *Estensione dell'assicurazione*

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.

Quanto, poi, al merito della pretesa, va sottolineato come in sede di accertamento ispettivo la stessa M. ebbe a rilasciare dichiarazioni estremamente precise ed eloquenti circa la natura del proprio apporto nella gestione della società. Appare sufficiente ricordare qui, sinteticamente, il riferimento insistito alla titolarità, in capo alla M., delle attività necessarie al conseguimento dello scopo sociale, tale intendendosi la realizzazione di una unità immobiliare destinata solo in parte a scopi abitativi familiari ed in altra parte alla vendita.

Ha riferito la M., testualmente: *“sono pensionata INPS in qualità di ex dipendente e praticamente ho seguito l'acquisto dell'immobile, ho avuto contatti con i proprietari, ho seguito tutte le fasi relative alla base dell'attività svolta al conseguimento dello scopo sociale. Come progetto è prevista la realizzazione di otto unità immobiliari; alcune di queste saranno vendute”* (doc. 2 fascicolo INPS).

Ancora, l'odierna opponente ebbe a suo tempo a chiarire come la di lei nipote e unica altra socia della D. s.r.l., B.F., non si sia mai occupata della società, così affermando: *“la B. non partecipa in alcun modo all'attività della società; è occupata a tempo pieno ed esclusivo, per quanto mi risulta, come collaboratrice della madre, che gestisce un commercio all'ingrosso di materiale elettronico”*.

Non interessa, ovviamente, che per la ristrutturazione dell'immobile sia stato necessario usufruire delle professionalità specifiche di altri soggetti, tecnicamente in grado di coordinare i lavori edilizi. Non certo questo è richiesto per integrare i presupposti della gestione societaria in relazione alla quale è stato preteso il pagamento contributivo di cui alla cartella qui opposta.

Né può dubitarsi della sussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza della partecipazione all'attività aziendale: la prima è facilmente individuabile nella perdurante cadenza della presenza della lavoratrice come dalla medesima riconosciuta; la seconda va bensì *“verificata in base all'incidenza dell'apporto del lavoratore sulla normale attività dell'impresa o sul singolo evento a cui lo stesso partecipa”* (così la circolare interpretativa del Ministero dei Lavoro del 4-7-2007 come riportata da parte ricorrente nelle note difensive da ultimo depositate), ma tenendo conto dell'eventuale diverso e concorrente impegno lavorativo del soggetto: pacificamente escluso un diverso impegno lavorativo assicurato, deve necessariamente concludersi per la prevalenza di quello oggetto di causa, a

prescindere dalla sua stessa entità.

L'opposizione deve pertanto essere respinta.

L'evidenza delle ragioni dell'ente previdenziale, fondate proprio sulla stessa rappresentazione dei fatti offerta dalla medesima M. oltre che sulla interpretazione lineare della norma di legge impongono, con il rigetto dell'opposizione, la condanna al pagamento delle spese di lite. Appare peraltro di giustizia disporre una parziale compensazione, per la non incomprensibile superficialità con la quale la parte ha valutato il profilo contributivo del rapporto, ricondotto sostanzialmente alla gestione del patrimonio familiare.

(Omissis)